

Tribunale di Treviso
Seconda Sezione Civile
n. 222-1/2023 r.g. P.U.

Il giudice designato,
letto il ricorso proposto da [] ai sensi degli artt. 74 e ss. CCII,
accertata la competenza territoriale del Tribunale adito, per essere l'istante residente a
[] (Tv),

accertata altresì l'ammissibilità della domanda di concordato minore,
verificato infatti che:

- il ricorrente si trova in condizione di sovraindebitamento e non è consumatore,
- sono stati depositati i documenti di cui agli artt. 75 e 76 CCII,
- il debitore, come desumibile dalla documentazione in atti, non presenta requisiti dimensionali eccedenti i limiti ex art. 2, comma 1, lettera d) numeri 1), 2) e 3),
- non è stato in precedenza esdebitato né risulta aver commesso atti in frode alle ragioni dei creditori,

rilevato, nel merito, che l'attivo è quantificato in complessivi euro 265.000,00, di cui:

- a) l'importo di euro 240.000,00 costituisce il corrispettivo del preliminare di compravendita dell'immobile di cui il debitore è proprietario,
- b) l'importo di euro 25.000,00 rappresenta la finanza esterna offerta dai promissari acquirenti dell'immobile predetto,

evidenziato che il passivo è di complessivi 631.246,95 euro e che i creditori sono stati suddivisi in cinque classi (v. pagine 20 e 21 del ricorso) nel rispetto dei criteri prescritti in particolare dagli artt. 74, comma 3, e 88 CCII,

ritenuto conclusivamente che ricorrano le condizioni per disporre l'apertura della procedura,

ritenuto peraltro che, essendo la proposta di concordato fondata su un contratto preliminare di compravendita immobiliare già stipulato, debba trovare applicazione la disciplina ex art. 91, commi 1 e 2, CCII, che, avendo l'obiettivo di aumentare la contendibilità dei singoli beni dell'impresa in concordato o dell'azienda o di suoi rami, incoraggiando i terzi interessati a competere con gli offerenti individuati dal debitore, in modo da evitare i cosiddetti concordati preconfezionati in cui ai creditori non rimane altra alternativa che accogliere o respingere in blocco la proposta, risulta compatibile con la

disciplina, sia pure più snella, che connota il concordato minore (art. 74, ult. comma, CCII),

considerato che solo all'esito dell'eventuale espletamento della procedura competitiva sarà possibile valutare le concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori, sicché è opportuno differire il momento della trasmissione della proposta di concordato, ritenuto che meriti accoglimento l'istanza ex art. 78, comma 2, lett. d) CCII e che non debba procedersi alla nomina di un commissario giudiziale, posto che il debitore non ne ha fatto richiesta ed essa non risulta necessaria per la tutela degli interessi delle parti,

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di concordato minore richiesta da _____, dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese, ordina la trascrizione del decreto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Treviso,

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore,

dispone che del contratto preliminare di cui alle premesse sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti,

per l'effetto che:

- il Gestore, in persona della dott.ssa Alessandra Gazzola, pubblichi per venti giorni consecutivi, tramite inserimento sul portale delle vendite pubbliche e su un sito pubblico a sua scelta, gli inviti a manifestare interesse per l'acquisto dell'immobile che ne è oggetto,

- e, che trascorsi i venti giorni, relazioni al giudice delegato ai fini dell'eventuale apertura della procedura competitiva o degli ulteriori adempimenti ex art. 78, comma 2, lett. c) CCII.

Treviso 29 novembre 203

Il giudice

Clarice Di Tullio